

PER UNA SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE

I DIRITTI DELLA SALUTE E DEL
LAVORO

Avv. Silvana Bini

PER UNA SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE

IL DIRITTO ALLA SALUTE

I Diritti Sociali

PER UNA SANA E ROBUSTA COTITUZIONE

IL DIRITTO ALLA SALUTE

Art. 32 [I]: La Repubblica tutela la salute come fondamentale **diritto dell'individuo e interesse della collettività**, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Diritto dell'individuo e interesse della collettività

PER UNA SANA E ROBUSTA COTITUZIONE

IL DIRITTO ALLA SALUTE

Art. 32 [I]: La Repubblica tutela la salute come fondamentale **diritto dell'individuo e interesse della collettività**, e **garantisce cure gratuite agli indigenti**.

Diritto relativamente precettivo

Usl e Asl

PER UNA SANA E ROBUSTA COTITUZIONE

IL DIRITTO ALLA SALUTE

Art. 32 [II]: **Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario** se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Il diritto a **non** curarsi: il consenso informato

PER UNA SANA E ROBUSTA COTITUZIONE

IL DIRITTO ALLA SALUTE

Art. 32 [II]: Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario **se non per disposizione di legge**. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Cure obbligatorie

PER UNA SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE

IL DIRITTO AL LAVORO

Art. 35 : **La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.** Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali tesi ad affermare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

La tutela del lavoro: esempi

PER UNA SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE

IL DIRITTO AL LAVORO

Art. 35 : La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. **Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.** Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali tesi ad affermare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Formazione ed elevazione professionale

PER UNA SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE

IL DIRITTO AL LAVORO

Art. 36 :Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Un articolo *pragmatico*

PER UNA SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE

IL DIRITTO AL LAVORO

Art. 37 :**La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.** La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

La tutela della donna

PER UNA SANA E ROBUSTA COTITUZIONE

IL DIRITTO AL LAVORO

Art. 38 : Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. **I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita** in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

Sistema previdenziale e infortunistico

PER UNA SANA E ROBUSTA COTITUZIONE

IL DIRITTO AL LAVORO

- Art. 39 : L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
- Art. 40 : Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Organizzazioni sindacali e diritto di sciopero